Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 16 novembre 1973 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. **686**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le provincie autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell'art. 9, numeri 6) e 7), e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Ai fini dell'eventuale annullamento d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia di esercizi pubblici, le provincie trasmettono al Ministro per l'interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l'indicazione del loro oggetto.

Art. 2.

In materia di spettacoli pubblici l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinata, nelle provincie di Trento e Bolzano, al previo nulla osta della provincia competente, per quanto attiene alla pubblica sicurezza.

Art. 3.

Nelle materie indicate nel prima comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i provvedimenti che le leggi di pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai questori, in quanto autorità provinciali di pubblica sicurezza, sono adottati, ai sensi del citato art. 20, dai presidenti delle giunte provinciali. Restano salve le competenze delle due provincie autonome in materia di spettacoli ed esercizi pubblici.

I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia.

Art. 4.

Salvo il disposto del primo comma del precedente art. 1, le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:

a) dai presidenti delle giunte provinciali, nei comuni di Trento e Bolzano, per le materie e con i limiti indicati dal precedente art. 3;

b) dai questori, nei comuni di Trento e Bolzano, per tutte le materie non di competenza delle due provincie

e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei comuni sedi di tali uffici;

d) dai sindaci negli altri comuni.

Art. 5.

Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i presidenti delle giunte provinciali continuano ad esercitare le attribuzioni loro demandate anche nelle materie di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto.

Art. 6.

Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito delle due provincie sotto la vigilanza del competente commissario del Governo, fatta eccezione per quelle trasferite alla competenza provinciale in materia di spettacoli pubblici.

Art. 7.

Nell'ambito dei poteri di vigilanza dello Stato di cui all'art. 9, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, rientra la facoltà degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti, anche provinciali, o dall'autorità.

Art. 8.

Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti adottati dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie non di competenza delle due provincie e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario del Governo competente.

Contro i provvedimenti adottati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del primo comma del presente articolo e degli articoli 3 e 4, lettera *a*), del presente decreto, qualora le leggi di pubblica sicurezza non dichiarino la definitività dei corrispondenti provvedimenti, è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, tramite il commissario del Governo.

Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i ricorsi contro i provvedimenti adottati nelle materie di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto sono proponibili alla rispettiva giunta provinciale.

Art. 9.

Sino a quando le provincie non disporranno diversamente la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quella per gli esercizi pubblici, previste rispettivamente dagli articoli 80 e 91 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, conservano la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e sono nominate dalla giunta provinciale competente.

Art. 10.

L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal presidente della giunta regionale, rispettivamente dai presidenti delle giunte provinciali, al commissario del Governo competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. **687**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonché degli alunni delle scuole materne, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito dei rispettivi territori, dalle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2.

Sono esercitate dalle provincie di Trento e di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.

Sono inoltre esercitate dalle provincie suddette le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente è trasferito alle provincie, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle provincie.

Art. 3.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell'art. 1 del presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i programmi di attività concernenti l'assistenza scolastica devono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti e relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 4.

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle provincie di Trento e di Bolzano, per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati stessi, passano alle dipendenze della provincia alla data prevista dalla legge provinciale che provvede in ordine ai servizi anzidetti e al relativo personale, semprechè non abbiano chiesto nel termine stabilito dalla predetta legge di rimanere alle dipendenze dello Stato.

Il personale che passa alle dipendenze delle provincie conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso nel ruolo statale di provenienza ed ha titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalle provincie stesse il quale esercita funzioni di corrispondente livello.

Il personale di cui al primo comma che intenda rimanere alle dipendenze dello Stato può chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituito all'insegnamento ed assegnato a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.

Art. 5.

Sono esercitate dalle provincie di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.

Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle provincie di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con ciascuna provincia, alla quale vengono assegnati i fondi per la loro realizzazione.

I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di straordinarietà.

Art. 6.

Le disposizioni della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per quanto concerne le opere comprese nei programmi di edilizia scolastica previsti dalla legge stessa per il quinquennio 1967-1971.

Analogamente, continuano ad applicarsi le norme statali per le opere di edilizia per le scuole materne non statali comprese nei programmi formulati in base ai finanziamenti previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alle provincie di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette provincie qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.

Resta, altresì, sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 8.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alle provincie di Trento e di Bolzano, gli atti degli uffici centrali e periferici concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli

disciplinati dal precedente art. 7 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LAURICELLA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. **688.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente aggiunte e modifiche agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, concernente norme di attuazione relative agli organi della regione e delle provincie di Trento e di Bolzano e funzioni regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono aggiunte le seguenti parole: « ed è assegnato un alloggio di servizio ».

Art. 2.

All'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma la parola: « comandato » è sostituita con le parole: « collocato fuori ruolo »;

nel secondo comma sono soppresse le parole: « in cui viene comandato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. **689.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale ed il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Art. 2.

Rientrano tra le funzioni di cui all'articolo precedente anche quelle concernenti:

a) l'addestramento professionale per i disoccupati, compresa l'erogazione dell'assegno agli allievi;

b) la preparazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento e formazione professionale;

c) la vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività stesse.

Art. 3.

Sono parimenti esercitati dalle provincie di Trento e Bolzano i compiti svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti sarà trasferito alle provincie nel cui territorio tali sedi sono situate, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli enti di provenienza.

I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi e destinati alle attività di cui all'art. 1, saranno trasferiti al patrimonio delle provincie nel cui territorio sono situati.

I provvedimenti relativi al trasferimento alle provincie di Trento e Bolzano del patrimonio e del perso-

nale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1, che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 5.

Gli attestati di qualifica rilasciati nelle provincie di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale.

I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potestà legislativa riconosciuta alle provincie ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 6.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti o convenzioni internazionali, al coordinamento e alla presentazione al fondo sociale europeo dei progetti di qualificazione e riqualificazione professionale di lavoratori, ai sensi delle disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dei Ministri della C.E.E. del 1° febbraio 1971, n. 71/66 e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

c) alle attività di formazione e addestramento professionale svolte dal Ministero della difesa e da quello dell'interno relativamente ai Corpi armati e ai Corpi di polizia.

Art. 7.

Gli organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore.

Art. 8.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle provincie e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 9.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno assegnate alle provincie secondo i parametri di cui all'art. 78 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 690.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 48, esclusi dalla competenza provinciale a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 2.

Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civiltà, meritano di essere conservate e tutelate.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'archivio di Stato della provincia di Trento e la relativa disciplina giuridica.

Art. 3.

I beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico e le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche appartenenti alle provincie o che venissero comunque ad appartenere loro per acquisto, liberalità o trasferimento qualsiasi, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Il regime del demanio pubblico si applica anche ai diritti reali che spettano alle due provincie su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi siano costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Appartengono al patrimonio indisponibile delle provincie le cose mobili di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico di loro proprietà nonchè ritrovate o scoperte nel rispettivo sottosuolo.

Nel caso di individuazione di nuovi beni d'interesse storico ed artistico ciascuna provincia ne informa il Ministero della pubblica istruzione entro il termine di novanta giorni.

Art. 4.

Le provincie esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi del precedente art. 1 anche nei confronti dei beni rimasti di proprietà dello Stato, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna, salvo quanto disposto dal capoverso dello stesso art. 1.

Ove si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale, i provvedimenti relativi di competenza delle provincie, che dovessero incidere sulla destinazione in atto, saranno adottati d'intesa con la amministrazione statale competente.

Art. 5.

Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le provincie di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del precedente art. 1, devono sentire il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, ogni qualvolta il loro parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.

Ai detti organi le provincie possono rivolgersi altresì per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno e quando sia previsto dalle leggi provinciali.

Nei casi considerati dal primo e secondo comma il Consiglio superiore, ovvero la sezione competente, sono integrati da due esperti, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.

Art. 6.

Nei casi in cui è consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare, spetta alle provincie il diritto di prelazione, da esercitarsi — quando si tratti di beni appartenenti allo Stato — nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 7.

Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 1° giugno 1939, numero 1089 e successive modifiche ed integrazioni.

Tuttavia, quando si tratti di beni conservati nel territorio delle due provincie, le denunzie relative vanno comunicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, alla provincia competente per territorio, cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine e con le modalità previste dall'art. 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, così come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487.

Scaduto infruttuosamente tale termine, resta ferma la facoltà di acquisto di questi beni da parte del Ministero della pubblica istruzione, da esercitarsi entro i successivi due mesi.

L'esportazione temporanea dei beni conservati nel territorio delle due provincie e ammessi al pubblico godimento può essere concessa solo previo nulla osta della provincia interessata, diretto ad impedire che la esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi.

Art. 8.

Le provincie possono avvalersi degli organismi e dei servizi tecnici dello Stato per il restauro.

Sino a quando le provincie non disciplineranno diversamente con legge la materia, esse sono tenute ad osservare le norme tecniche sul restauro e sulle riproduzioni adottate dallo Stato.

Art. 9.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme già destinate per interventi nell'ambito dei rispettivi territori provinciali, che alla data predetta non risultino ancora impegnate, saranno devolute alle provincie.

Art. 10.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle provincie stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal precedente art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 11.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento è soppressa. Le attribuzioni ad essa spettanti e non trasferite alle provincie di Trento e Bolzano sono demandate alla soprintendenza ai monumenti di Verona e alla soprintendenza alle gallerie di Venezia per le rispettive competenze.

La soprintendenza alle antichità di Padova continua ad esercitare le attribuzioni di sua competenza in ordine ai beni archeologici indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48.

La biblioteca universitaria di Padova cessa di esercitare le funzioni già spettanti alla soprintendenza ai beni librari di Verona e trasferite alla stessa biblioteca a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, mentre conserva le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Gli archivi ed i documenti degli uffici di cui al precedente art. 11, inerenti alle funzioni spettanti alle provincie nella materia di cui al presente decreto, vengono consegnati alle provincie stesse secondo la rispettiva competenza. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alla provincia di Trento rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 13.

Sino a quando le provincie non disporranno diversamente, le notifiche effettuate a norma delle leggi statali sui beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare continuano ad avere effetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — TAVIANI — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. **691**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentite la commissione paritetica e la commissione speciale per le norme di attuazione previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il

tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 3.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui agli articoli 1 e 2 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate negli stessi articoli continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 4.

Hanno carattere provinciale le istituzioni culturali costituite dalle provincie con propria legge.

Hanno altresì carattere provinciale le istituzioni culturali da chiunque costituite che, svolgendo la loro attività prevalentemente nell'ambito della provincia, hanno lo scopo di promuovere attività culturali per le popolazioni della provincia, documentare prevalentemente la cultura locale o svolgere ricerche e studi di prevalente interesse locale.

Sono considerati di carattere provinciale i musei attualmente esistenti nelle provincie di Trento e di Bolzano ad eccezione del museo storico italiano della guerra di Rovereto.

Art. 5.

Ai fini del precedente art. 1, si considerano istituzioni culturali, oltre alle biblioteche, accademie e musei, i centri di studio, le biblioteche popolari, i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali, gli archivi storici a questi affidati, nonchè qualsiasi altro istituto od organizzazione comunque denominata, che svolga la propria attività nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 6.

Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le provincie di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, devono sentire rispettivamente il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche o il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ogni qualvolta il parere di questi ultimi sia richiesto dalle leggi dello Stato.

Ai detti organi le provincie possono rivolgersi altresì per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando sia previsto dalle leggi provinciali.

Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno dei consigli superiori è integrato da due esperti, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.

Art. 7.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

E' fatto divieto alla provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.

Art. 8.

La commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, per la sede RAI di Bolzano è composta dal presidente e da tre membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina.

La commissione svolge i compiti previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo, ad esclusione della sorveglianza sulla esecuzione del piano dei programmi approvati dalla provincia di Bolzano.

I tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina per la provincia di Bolzano sono concordati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'ente concessionario, con la provincia stessa.

Art. 9.

Il personale della sede RAI di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina deve appartenere rispettivamente al gruppo linguistico tedesco e ladino.

Si considera incaricato dei programmi il personale delle sezioni programmi che ha funzioni di ideazione, scelta ed organizzazione della produzione, quello tecnico addetto alle riprese e l'operatore di ripresa cinematografica, nonchè quello giornalistico.

I collaboratori per l'esecuzione dei programmi sono rispettivamente di lingua tedesca o ladina salvo che esigenze dei programmi stessi richiedano diversamente.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a richiesta, informa la provincia di Bolzano dello stato di osservanza delle norme di cui ai commi precedenti.

Il coordinatore responsabile dei programmi, in lingua tedesca, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è nominato dalla RAI d'intesa con la provincia e, d'intesa tra i due enti, può essere revocato.

Con la qualifica di dirigente, il coordinatore formula proposte di spesa per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, coordina la predisposizione degli schemi dei programmi stessi e sovraintende alla esecuzione dei programmi una volta approvati curando l'osservanza dei criteri e delle direttive che in proposito siano state emanate.

Deve inoltre appartenere al gruppo linguistico tedesco il personale che, con le stesse qualifiche, è addetto a Roma nella redazione del telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) e nel servizio dei programmi televisivi per l'Alto Adige.

Art. 10.

In attuazione dell'art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.

Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione.

La provincia, per il trasporto dei programmi, può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.

Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.

L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.

La provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.

Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI —
TOGNI — ZAGARI —
COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1973.

Approvazione della nomina del presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, approvato con proprio decreto in data 28 maggio 1962, numero 1076;

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1965 col quale venne approvata la nomina del prof. avv. Feliciano Benvenuti a presidente del predetto istituto;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto dalla carica per compiuto periodo statutario;

Vista la deliberazione in data 22 dicembre 1971 del consiglio di amministrazione del ridetto istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 maggio 1973;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Franco Pilla a presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1973

LEONE

LA MAL

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1973
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 172

(12683)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Alessandria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.759

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.540
qualificati . . . . » 3.938
specializzati . . . . » 4.336

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12547)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Asti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.031

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.765
qualificati . . . . » 4.116
specializzati . . . . » 4.468

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12548)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Trento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.856

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.349
specializzati . . . . » 4.163

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12571)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Agrigento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.299

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.509
qualificati . . . . » 2.867
specializzati . . . . » 3.139

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12620)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Catania ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.742

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.653
qualificati . . . . » 4.033
specializzati . . . . » 4.414

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12621)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Reggio Calabria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.449

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.931
qualificati . . . . » 3.282
specializzati . . . . » 3.633

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12619)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Cosenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.362

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.897
qualificati . . . . » 3.245
specializzati . . . . » 3.592

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12618)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Catanzaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.283

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.004
qualificati . . . . » 3.356
specializzati . . . . » 3.708

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12617)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Livorno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.851

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.513
qualificati . . . . » 3.910
specializzati . . . . » 4.308

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12587)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Lucca ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.815

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.211
qualificati . . . . » 3.607
specializzati . . . . » 3.996

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12588)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Pisa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.983

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.786
qualificati . . . . » 4.214
specializzati . . . . » 4.648

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12590)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Pistoia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.962

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.437
qualificati . . . . » 4.985
specializzati . . . . » 5.503

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12591)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Siena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.980

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.774
qualificati . . . . » 4.207
specializzati . . . . » 4.597

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12592)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Ascoli Piceno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.295

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.840
qualificati . . . . » 3.148
specializzati . . . . » 3.441

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12593)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Macerata ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.055

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.734
qualificati . . . . » 3.149
specializzati . . . . » 3.565

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12594)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Pesaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.330

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.610
qualificati . . . . » 3.993
specializzati . . . . » 4.364

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12595)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Grosseto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.762

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.559
qualificati . . . . » 3.967
specializzati . . . . » 4.376

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12586)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Firenze ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.078

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.969
qualificati . . . . » 4.410
specializzati . . . . » 5.096

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12585)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Arezzo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.855

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.405
qualificati . . . . » 3.814
specializzati . . . . » 4.222

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12584)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Reggio Emilia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.304

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.990
qualificati . . . . » 4.455
specializzati . . . . » 5.136

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12583)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Ravenna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.981

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.643
qualificati . . . . » 3.986
specializzati . . . . » 4.540

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12582)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Piacenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.705

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.562
qualificati . . . . » 3.967
specializzati . . . . » 4.452

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12581)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Parma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 5.143

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 4.311
specializzati . . . . » 4.845

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12580)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Modena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.858

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.234
qualificati . . . . » 4.405
specializzati . . . . » 4.868

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12579)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Forlì ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.867

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.590
qualificati . . . . » 5.031
specializzati . . . . » 5.485

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12578)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Ferrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.889

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.761
qualificati . . . . » 4.235
specializzati . . . . » 4.839

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12577)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Rovigo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.721

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.332
qualificati . . . . » 3.727
specializzati . . . . » 4.145

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12566)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Padova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.765

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.206
qualificati . . . . » 3.565
specializzati . . . . » 4.204

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12565)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Belluno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.789

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.903
qualificati . . . . » 4.371
specializzati . . . . » 4.840

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12564)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1973.

Norme sulla igiene della produzione e del commercio dei molluschi eduli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste le proprie ordinanze in data 4 settembre 1973, 6 ottobre 1973 e 19 ottobre 1973;

Visti gli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 6, 7 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 41;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 4 luglio 1929, n. 1315;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma secondo, lettera *a*), del regolamento sanitario internazionale 1969, il territorio nazionale è stato dichiarato indenne da colera in data 2 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Sono consentiti la raccolta, il trasporto, la somministrazione, la vendita, il commercio, l'importazione e l'esportazione di tutte le specie di molluschi eduli lamellibranchi e gasteropodi nonchè dei cosiddetti frutti di mare alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

I molluschi, appartenenti alle specie mitili (cozze) ed ostriche, devono provenire da impianti di coltivazione, allevamento e ingrassamento e da depositi autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 4 luglio 1929, numero 1315, e le cui acque siano risultate idonee a seguito di ispezioni tecnico-sanitarie e di controlli eseguiti in data posteriore all'ordinanza ministeriale del 4 settembre 1973.

Resta ferma la sospensione dell'esercizio degli impianti di coltivazione, allevamento e ingrassamento, dei

depositi e dei bacini di stabulazione, già autorizzati ai sensi della legge 4 luglio 1929, n. 1315, ma risultati insalubri a seguito di ispezioni tecnico-sanitarie e di controlli microbiologici eseguiti in data posteriore alla citata ordinanza ministeriale del 4 settembre 1973.

In ogni caso l'autorità sanitaria competente darà corso alle disposizioni di cui al terzo e, ove necessario, al quarto comma dell'art. 3 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, confermando il sequestro cautelativo del prodotto.

Sono vietati la somministrazione, la vendita e comunque il commercio di mitili ed ostriche che non provengano da impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento, deposito o da stabulari regolarmente autorizzati.

Art. 3.

Le altre specie di molluschi e le ostriche a sviluppo naturale devono provenire da zone acquee non precluse ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1933 e decreto ministeriale 3 luglio 1969 e la cui idoneità sia stata accertata in data successiva alla medesima ordinanza 4 settembre 1973. Le ostriche in ogni caso dovranno essere destinate agli impianti di coltivazione, alleva mento e ingrassamento, o ai depositi o ai bacini di stabulazione.

L'autorità sanitaria competente può obbligare che gli altri molluschi eduli, di cui al precedente comma, prima di essere destinati ai centri di raccolta, vengano stabulati o negli specchi acquei di cui al primo comma del precedente art. 2, o nei bacini di stabulazione regolarmente autorizzati a norma dell'art. 4 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, e la cui idoneità ed efficienza siano state controllate in data posteriore all'ordinanza ministeriale 4 settembre 1973.

E' in ogni caso vietata la raccolta di mitili a sviluppo naturale.

Per il trasporto dei molluschi dalla zona di raccolta agli specchi acquei o ai bacini di stabulazione, di cui al secondo comma del presente articolo o direttamente ai centri di raccolta, di cui al successivo art. 7, l'autorità sanitaria locale competente predisporrà le necessarie misure di controllo e vigilanza.

Resta fermo il divieto di raccolta, di somministrazioni, di vendita e comunque di commercio di molluschi provenienti da zone acquee precluse ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1933 e decreto ministeriale 3 luglio 1969 o da acque risultate inidonee a seguito di accertamenti e di ispezioni eseguite in data successiva all'ordinanza 4 settembre 1973.

Art. 4.

I mitili e le ostriche, dopo la raccolta dagli impianti autorizzati, di cui al primo comma del precedente articolo 2, devono essere sottoposti ad operazioni di lavaggio con acque di mare idonee per l'asportazione di fanghi, sostanze organiche ed epifiti.

Le operazioni di cernita, confezionamento e pesatura di detti molluschi e, se possibile, anche quelle di lavaggio, dovranno avvenire in impianti annessi a ciascun allevamento o più allevamenti associati o consociati.

In relazione alle esigenze commerciali, in detti impianti potranno essere preparate confezioni di diverso peso, opportunamente sigillate, fermo restando l'obbligo che il prodotto deve essere in ogni caso commerciato e destinato alla vendita per il consumo nelle confezioni originali sigillate.

Qualunque sia il tipo delle confezioni, esse devono essere costituite di materiale conforme alle disposizioni di legge e, in ogni caso, non devono compromettere la vitalità dei molluschi eduli in esse contenute.

E' consentita la presenza nell'interno delle confezioni anche di resti di libani o di pezzi di reti di fibre sintetiche utilizzati per l'allevamento dei mitili.

Art. 5.

Le confezioni dei mitili e delle ostriche dovranno essere accompagnate per il trasporto e la spedizione da certificati di origine, da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario competente per territorio a norma dell'art. 8 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, attestanti la salubrità delle acque di provenienza e redatti secondo i modelli 15/S o 20/A - 20/B o modelli analoghi.

Detti modelli possono essere utilizzati anche per il trasporto e la spedizione di mitili ed ostriche provenienti da bacini di stabulazione.

Le confezioni, opportunamente sigillate, dovranno riportare, in ogni caso, su apposita etichetta apposta in modo inamovibile, le seguenti annotazioni:

l'indicazione della località del bacino di coltivazione allevamento e ingrassamento o del deposito o del bacino di stabulazione;

gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio;

il giorno della raccolta;

la prescrizione che il prodotto va consumato previa cottura.

Art. 6.

Nella località in cui viene destinato al consumo anche il novellame di mitili corrispondente allo stadio di sviluppo indicato all'art. 89 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, detto novellame è soggetto alle disposizioni previste nella presente ordinanza per i mitili maturi.

Art. 7.

I molluschi di cui al primo comma del precedente art. 3, ivi compresi quelli indicati nell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 19 ottobre 1973, già sottoposti alle operazioni di lavaggio con acque di mare idonee, devono essere trasportati per le successive operazioni di cernita, pesatura, confezionamento, e smistamento, in centri di raccolta autorizzati dall'autorità sanitaria competente. In detti centri potranno essere praticate le ulteriori operazioni di lavaggio nonchè le altre operazioni richieste per la commercializzazione di alcune specie di molluschi.

Della istituzione di detti centri dovrà essere data preventiva comunicazione al Ministero della sanità e agli organi competenti della regione.

In relazione alle esigenze commerciali in detti centri di raccolta potranno essere preparate confezioni di diverso peso opportunamente sigillate, fermo restando l'obbligo che il prodotto deve essere commerciato e destinato alla vendita per il consumo nelle confezioni originali sigillate.

Art. 8.

I colli e le confezioni opportunamente sigillati, dei molluschi di cui al precedente articolo dovranno essere accompagnati per il trasporto o la spedizione da un certificato di origine attestante la salubrità delle zone acquee di provenienza.

Detto certificato, da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario competente per territorio e redatto con le modalità di frazionamento previste per il certificato di cui all'art. 5, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la località e l'idoneità delle zone acquee di provenienza;

b) il giorno della raccolta;

c) le specie dei molluschi eduli;

d) il numero e il peso complessivo dei colli spediti e trasportati;

e) la indicazione del centro di raccolta (sede, denominazione, ecc.);

f) le generalità del destinatario.

Le confezioni, opportunamente sigillate, dovranno riportare in ogni caso, su apposite etichette apposte in modo inamovibile, le indicazioni del centro di raccolta, la data di raccolta e di confezionamento, nonchè la prescrizione che il prodotto va consumato previa cottura.

Art. 9.

La vendita all'ingrosso ed al minuto dei molluschi eduli di cui agli articoli 2 e 3 è consentita, in confezioni originali sigillate, esclusivamente in depositi, mercati, esercizi o chioschi autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti igienici prescritti.

I banchi destinati esclusivamente alla vendita dei molluschi e dei frutti di mare devono essere:

1) costituiti o almeno ricoperti da materiale impermeabile lavabile che non presenti soluzione di continuità;

2) muniti di dispositivi che mettano la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento e da contatti o manipolazioni del pubblico;

3) muniti di impianto refrigerante che assicuri una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

A quest'ultimo fine è consentito anche l'impiego di ghiaccio di acqua potabile, purchè detto ghiaccio non venga posto a contatto diretto con i molluschi.

E' in ogni caso vietata la vendita ambulante di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, ed altresì è vietato il rinfresco dei molluschi eduli, come pure ogni altra operazione che comunque possa compromettere la salubrità del prodotto.

Art. 10.

Salvo i casi in cui sia regolata da speciali convenzioni, l'importazione di ostriche, mitili ed altri molluschi eduli dall'estero è consentita unicamente alle ditte che dispongono, in proprio o per conto di terzi, degli specchi acquei indicati dal primo comma del precedente art. 2 o di impianti di depurazione o di stabulazione, regolarmente autorizzati dall'autorità sanitaria provinciale a norma della legge 4 luglio 1929, n. 1315, e le cui acque siano risultate idonee a seguito di controlli eseguiti in data posteriore all'ordinanza ministeriale del 4 settembre 1973. Detti impianti devono altresì risultare efficienti ed essere forniti dell'attrezzatura necessaria per il lavaggio, la cernita, l'imballaggio e l'etichettaggio del prodotto secondo le norme di cui agli articoli che precedono.

Restano ferme le istruzioni impartite in materia con la circolare n. 133 in data 11 agosto 1970.

Art. 11.

I molluschi eduli, di cui ai commi primo dei precedenti articoli 2 e 3 e quelli di cui all'art. 10, possono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola previa sterilizzazione, autorizzati ai sensi del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, nonchè agli « stabilimenti per la produzione ed il confezionamento di alimenti surgelati » per preparazioni cotte surgelate e preparazioni gastronomiche precotte surgelate.

Art. 12.

I mitili, le ostriche e le altre specie di molluschi eduli destinati all'esportazione, devono avere requisiti conformi a quelli destinati al consumo nazionale e devono essere accompagnati dalla certificazione sanitaria.

Art. 13.

Presso gli uffici sanitari sarà tenuto, in appositi registri, l'elenco aggiornato degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento, dei depositi, dei bacini di stabulazione nonchè dei centri di raccolta. Copia dell'elenco degli impianti di cui sopra ed i relativi aggiornamenti saranno trasmessi, a cura del medico provinciale, al Ministero della sanità ed agli organi competenti della regione.

Detti impianti, nonchè gli specchi acquei di libera raccolta, di cui al primo comma dell'art. 3, devono essere sottoposti ad ispezioni tecnico-sanitarie ed a controlli microbiologici e chimici almeno ogni due mesi.

Le autorità sanitarie, oltre all'accertamento della osservanza di tutte le prescrizioni di cui agli articoli precedenti, dovranno, altresì, sottoporre a sistematici controlli di laboratorio i molluschi eduli in ogni fase della produzione e della commercializzazione del prodotto.

I risultati dei controlli di cui al secondo comma nonchè dei controlli di cui al comma precedente dovranno essere riportati in appositi registri.

Art. 14.

Sono consentiti la raccolta ed il trasporto del seme e del novellame dei molluschi lamellibranchi appartenenti alle specie mitili ed ostriche occorrenti per l'allevamento, la coltivazione e l'ingrassamento di detti molluschi.

Art. 15.

Il presente decreto sostituisce le precedenti ordinanze ministeriali del 6 ottobre 1973 e del 19 ottobre 1973.

Roma, addì 14 novembre 1973

Il Ministro: GUI

(12710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bernard Torrione, console generale di Svizzera a Milano.

(12633)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alexander Van Zyl, console generale della Repubblica dei Sud Africa a Milano.

(12634)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Renato Calabi, console onorario del Perù a Torino.

(12635)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1973, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.561.887, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12521)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n 7761 del 3 febbraio 1973, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dal prof. Giuseppe Semerari consistente nella somma di L. 100.000 (centomila) per l'istituzione del premio di laurea intestato « Sig.ra Ester Semerari ».

(12517)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 6138 del 4 giugno 1973, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare un legato disposto da mons. Serafino Banfi consistente in centosessanta azioni della società Edison del valore nominale di L. 2500 ciascuna e, seicentodue azioni della società Montecatini Edison del valore nominale di L. 1000 ciascuna.

(12514)

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 15903/P del 6 luglio 1973, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dalla sig.ra Santina Parodi vedova Ravizza consistente nella somma di L. 5.000.000 (cinquemilioni) in titoli obbligazionari per l'istituzione del premio di laurea « Lorenzo Ravizza ».

(12516)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Firenze n. 1798 del 15 giugno 1973, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare un legato costituito dai proventi dei diritti di autore su alcune opere del prof. Ettore Bignone per l'istituzione di una borsa di studio a favore di studenti bisognosi, disposto dalla sig.ra Adele Bignone vedova Manzotti.

(12520)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 36, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 febbraio 1969 dal professore Alvino Pasquale avverso la mancata nomina quale insegnante di materie letterarie presso la scuola media di via Marica di Roma per l'anno scolastico 1968-69.

(12476)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 35, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 18 marzo 1969 dalla professoressa Cirillo Lucrezia, avverso il provvedimento di licenziamento n. 4484 del 7 dicembre 1968 adottato dal provveditorato agli studi di Catanzaro.

(12477)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 43, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 febbraio 1969, dalla professoressa Foschini Tringoli Pierangela avverso la decisione n. 19935 dell'11 gennaio 1968 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Ravenna, che ha respinto il gravame gerarchico proposto dalla stessa contro la nomina a supplente annuale per 10 ore settimanali presso la scuola media di S. Pietro in Campiano.

(12480)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 40, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 marzo 1969 dalla professoressa Sepiacci Paxia Giuseppa, avverso il decreto del provveditore agli studi di Latina del 29 gennaio 1969, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro la assegnazione dell'incarico di lingua francese presso la scuola media n. 2 di Cisterna alla prof.ssa Belli Veneri, nonché avverso il decreto dello stesso provveditore in data 5 febbraio 1969; col quale la prof.ssa Berardino Pace Maria è stata nominata supplente annuale presso la scuola media di Priverno.

(12481)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 49, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 gennaio 1969, dalla professoressa Vacca Falcone Antonietta avverso e per l'annullamento della decisione n. 17193/C4 del 26 luglio 1968, con cui la commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Salerno, ha respinto il gravame gerarchico proposto dalla stessa prof.ssa Vacca per la mancata inclusione nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di materie letterarie nelle scuole medie.

(12463)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 34, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 gennaio 1969 dal prof. Baeli Giovanni avverso la decisione n. 15 del 19 novembre 1968, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Messina.

(12479)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 40, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 agosto 1968 dal prof. Attinà Angelo Antonio, avverso la decisione di esclusione dalle graduatorie provinciali di lingua e letteratura francese, emessa in data 24 luglio 1968, dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Catania.

(12478)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 159, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto il 27 febbraio 1970 dal sig. Bellezza Salvatore, avverso la mancata assunzione nel ruolo del personale ausiliario delle scuole medie ai sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(12462)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 52, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 febbraio 1969, dal prof. Scaglia Alfredo, avverso la nomina della prof.ssa Seminario Francesca a supplente temporanea di materie letterarie presso la scuola media di Aragona per l'anno scolastico 1968-69.

(12464)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 53, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 novembre 1968, dalla prof.ssa Del Vecchio Ada avverso la decisione del 18 maggio 1968 adottata dal provveditore agli studi di Caserta che accolse i ricorsi gerarchici prodotti dalla medesima elevando la qualifica, relativa all'anno scolastico 1966-67, da «buono» a «valente».

(12465)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 13 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	591,80	591,80	589 —	591,80	570,75	591,75	591,90	591,80	591,80	591,80
Dollaro canadese	592,40	592,40	590,50	592,40	571,50	592,30	592,45	592,40	592,40	592,40
Franco svizzero	186,40	186,40	185,60	186,40	185,15	186,45	186,35	186,40	186,40	186,42
Corona danese	98,98	98,98	98,95	98,98	100 —	98,95	99 —	98,98	98,98	98,98
Corona norvegese	103,50	103,50	103,30	103,50	103 —	103,55	103,60	103,50	103,50	103,50
Corona svedese	135,80	135,80	135,50	135,80	136,50	135,80	135,78	135,80	135,80	135,80
Fiorino olandese	219,80	219,80	220,75	219,80	223,70	219,85	219,70	219,80	219,80	219,80
Franco belga	15,2275	15,2275	15,30	15,2275	15,47	15,22	15,23	15,2275	15,22	15,22
Franco francese	133,86	133,86	132,98	133,86	135 —	133,85	133,80	133,86	133,86	133,86
Lira sterlina	1417,40	1417,40	1412 —	1417,40	1391,50	1417,30	1417 —	1417,40	1417 —	1417,40
Marco germanico	227,53	227,55	227,95	227,55	233 —	227,50	227,65	227,53	227,55	227,55
Scellino austriaco	31,06	31,06	31,05	31,06	31,40	31,05	31,03	31,06	31,06	31,06
Escudo portoghese	24,25	24,25	24,40	24,25	24,40	24,25	24,20	24,25	24,25	24,25
Peseta spagnola	10,36	10,36	10,35	10,36	9,95	10,36	10,35	10,36	10,36	10,36
Yen giapponese	2,12	2,12	2,12	2,12	2,13	2,12	2,13	2,12	2,12	2,12

Media dei titoli del 13 novembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	106,725
Redimibile 3,50% 1934	99,75
» 3,50% (Ricostruzione)	91,175
» 5% (Ricostruzione)	98,90
» 5% (Riforma fondiaria)	95,90
» 5% (Città di Trieste)	96,05
» 5% (Beni esteri)	94,625
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,375
» 5,50% » » 1968-83	93,075
» 5,50% » » 1969-84	95,30
» 6% » » 1970-85	98,775
» 6% » » 1971-86	98,725
» 6% » » 1972-87	98,750
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,075
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,025
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,30
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	99,050
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	591,85
Dollaro canadese	592,425
Franco svizzero	186,375
Corona danese	98,99
Corona norvegese	103,55
Corona svedese	135,79
Fiorino olandese	219,75
Franco belga	15,229
Franco francese	133,83
Lira sterlina	1417,20
Marco germanico	227,59
Scellino austriaco	31,045
Escudo portoghese	24,225
Peseta spagnola	10,355
Yen giapponese	2,125

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia dell'impresa S.I.P.C.A.M. S.p.a., della autorizzazione provvisoria concernente il formulato Mitafid-20-L.

Con decreto del Ministro per la sanità del 7 novembre 1973 è stata revocata, su rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Mitafid-20-L, concessa alla S.I.P.C.A.M. S.p.a. con decreto ministeriale 7 novembre 1973.

(12668)

Revoca, su rinuncia dell'impresa S.I.P.C.A.M. S.p.a., della autorizzazione provvisoria concernente il formulato Mitafid-35-PB.

Con decreto del Ministro per la sanità del 7 novembre 1973 è stata revocata, su rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Mitafid-35-PB, concessa alla S.I.P.C.A.M. S.p.a. con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(12669)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Seregno

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 19 giugno 1973, n. 4240, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Seregno (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12531)

Approvazione del piano di zona del comune di Casalpusterlengo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 19 giugno 1973, n. 4241, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Casalpusterlengo (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12533)

Approvazione del piano di zona del comune di Alzano Lombardo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 10 luglio 1973, n. 4436, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Alzano Lombardo (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12530)

Approvazione del piano di zona del comune di Inveruno

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 19 giugno 1973, n. 4239, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Inveruno (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12532)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Trezzo sull'Adda

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 10 luglio 1973, n. 4448, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale adottato dal comune di Trezzo sull'Adda (Milano), con deliberazione consiliare n. 93 del 23 giugno 1972, riguardante l'isolato via S. Caterina, C. Biffi, A. Gramsci, Giovane Italia e Torre, comprendente il centro civico.

(12529)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pavia

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 12 giugno 1973, n. 4173, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma dell'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, la variante al piano regolatore generale del comune di Pavia, adottata con deliberazione del commissario straordinario in data 9 gennaio 1973, n. 15, riguardante le aree interessate all'insediamento di facoltà universitarie nella zona della ex caserma «Calchi».

(12523)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 10 luglio 1973, n. 4445, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio (Varese), adottata con deliberazione consiliare n. 95 in data 22 aprile 1970, relativa alla zona a nord della superstrada della Malpensa.

(12522)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 10 luglio 1973, n. 4446, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio (Varese), adottata con deliberazione consiliare n. 619 in data 26 maggio 1972, relativa alla realizzazione di impianti tecnologici speciali al limite sud del territorio comunale ed alla realizzazione di scuola media ed attrezzature sportive in rione Sacconago.

(12524)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 24 luglio 1973, n. 4583, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare n. 85528/1226 P.R. 70 in data 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra la via Pasteur e il viale Padova.

(12525)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 12 giugno 1973, n. 4180, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare n. 97452/1391 P.R. 70 del 21 aprile 1970, riguardante la zona compresa fra il parco Lambro, via Feltre e via Copernico.

(12526)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 390, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte;
Visto che il citato decreto ministeriale 12 ottobre 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 gennaio 1972 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 26 febbraio 1972;
Visto che entro detto termine non è stata prodotta alcuna domanda;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto della stazione astronomico-geodetica di Carloforte sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui allo allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1973
Registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 356

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt. . (*a*), nat. . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione alla stazione astronomico-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 356, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 16 novembre 1973.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . .

. . . . .

. sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

. . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

1) Conoscenza di elettronica e radiotecnica con particolare riguardo ai problemi e alla strumentazione impiegata:

a) nella metrologia del tempo astronomico e fisico;

b) nella amplificazione e nella intensificazione delle informazioni;

c) nella automazione e nelle tecniche digitali.

2) Conoscenza di ottica, fotografia e meccanica fine e di precisione, con particolare riguardo ai problemi e alla strumentazione impiegata nelle osservazioni astronomiche e nelle operazioni accessorie.

(12310)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma,, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1971, registro n. 20, foglio n. 58, avrà luogo il 6 dicembre 1973, con inizio alle ore 8, presso l'istituto professionale di Stato per il commercio «Giulio Romano», via della Paglia n. 50, Roma.

(12650)

MINISTERO DELLA SANITA

Conferma di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, ad otto posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1972, registro n. 6, foglio n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 148 del 10 giugno 1972, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale in data 12 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti addì 20 settembre 1972, registro n. 10, foglio n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 2 novembre 1972, con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerato che il dott. Alfonso D'Abbiero, membro della commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, alla data del 16 aprile 1973 è stato collocato a riposo anticipato, a domanda;

Ritenuto, per motivi di opportunità, di confermare il dottor Alfonso D'Abbiero, nell'incarico di membro della commissione suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Alfonso D'Abbiero è confermato nell'incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1973
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 59

(12674)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 29 settembre 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Bricolo Albino, nato a Sommacampagna il 13 febbraio 1935 — punti 88 su 100
2. Caciagli Piergiorgio, nato a Ponsacco il 22 gennaio 1935 — » 88 »
3. de Divitiis Enrico, nato a Salerno il 2 gennaio 1935 — » 88 »
4. Dorizzi Alberto, nato a Verona (San Michele extra) il 18 settembre 1934 — » 88 »
5. Granata Francesco, nato a Gugliano il 21 marzo 1928 — » 88 »
6. Vinci Attilio, nato ad Alessandria il 5 marzo 1936 — » 88 »
7. Cucciniello Bruno, nato ad Avellino il 23 luglio 1935 — » 87 »
8. Granieri Umile, nato a Salerno il 20 agosto 1936 — » 87 »
9. Lettieri Mario, nato a Napoli l'11 marzo 1937 — » 86 »
10. Lo Re Fulvio, nato a Roma il 15 marzo 1936 — » 85 »
11. Petrassi Antonio, nato a Gissi il 30 luglio 1936 — » 84 »
12. Milza Pier Giulio, nato a Latina il 2 febbraio 1937 — » 82 »
13. Testa Claudio, nato a Bologna il 16 ottobre 1933 . — » 82 »
14. Bossi Lorenzo, nato a Torino l'8 novembre 1927 . — » 75 »
15. Ettorre Giorgio, nato a Milano il 1° giugno 1937 . — » 75 »
16. Giovanelli Barilari Massimo, nato a Milano il 18 febbraio 1934 — » 75 »
17. Marangolo Mario, nato a Catania il 13 settembre 1928 — » 75 »
18. Pauli Paulo, nato a Milano il 27 giugno 1934 . — » 75 »
19. Perria Carlo, nato a Cagliari il 9 agosto 1934 . — » 75 »
20. Vassallo Antonio, nato a Torremaggiore il 26 aprile 1937 — » 75 »
21. Cambria Sebastiano, nato a Barcellona il 10 gennaio 1936 — » 72 »
22. Casella Ettore, nato a Pavia il 3 ottobre 1931 . — » 72 »
23. Cioffi Fernando Antonio, nato ad Arienzo San Felice il 3 ottobre 1931 — » 72 »
24. Coraddu Mario, nato a Senorbì il 25 gennaio 1935 . — » 72 »
25. La Torre Emanuele, nato a Messina il 10 aprile 1938 — » 72 »
26. Candia Osvaldo, nato a Savona il 18 settembre 1936 — » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: Gui

(12266)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1971, n. 2406, del 15 novembre 1971, n. 2528, del 10 dicembre 1971, n. 2587, del 17 novembre 1971, n. 2589, del 19 novembre 1971, n. 2588, del 20 novembre 1971, n. 2590, del 1° febbraio 1972, n. 2601, del 9 settembre 1972, n. 2671, del 2 novembre 1972, n. 2692, e n. 2743 del 13 marzo 1973, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla commissione stessa;
Considerato che l'ispettore generale Pellegrini dott. Francesco, membro della 9ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di lavoro, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione Recco dott. Espedito è nominato membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione dell'ispettore generale Pellegrini dott. Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: Gioia

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1973
Registro n. 44 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 81

(12395)

Sostituzione di un membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1971, n. 2406, del 15 novembre 1971, n. 2528, del 10 dicembre 1971, n. 2587, del 17 novembre 1971, n. 2589, del 19 novembre 1971, n. 2588, del 20 novembre 1971, n. 2590, del 1° febbraio 1972, n. 2601, del 9 settembre 1972, n. 2671, del 2 novembre 1972, n. 2692, del 13 marzo 1973, n. 2743 e n. 2755, e del 22 marzo 1973, n. 2762, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla commissione stessa;
Considerato che il prof. Sartini Aldo Paolo, membro della 5ª sottocommissione, ha rinunciato all'incarico conferitogli, per cui si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Luttazzi Duilio, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma, è nominato membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami,

a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione del prof. Sartini Aldo Paolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1973
Registro n. 45 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 266

(12394)

Sostituzione di un membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1971, n. 2406, del 15 novembre 1971, n. 2528, del 10 dicembre 1971, n. 2587, del 17 novembre 1971, n. 2589, del 19 novembre 1971, n. 2588, del 20 novembre 1971, n. 2590, del 1° febbraio 1972, n. 2601, del 9 settembre 1972, n. 2671 e del 2 novembre 1972, n. 2692, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonché modificazioni alla commissione stessa;

Considerato che il direttore di divisione Provitera dott. Mario, membro della 1ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione Agli dott. Giovanni è nominato membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione del direttore di divisione Provitera dott. Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1973
Registro n. 44 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 80

(12391)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2535 in data 10 settembre 1973, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle condotte di cui trattasi;

Tenuto conto delle istruzioni impartite dall'assessorato regionale alla sanità, con telegramma in data 27 c.m., in merito alla condotta medica di Reggio Calabria (frazione Ortì).

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi, per le quali secondo l'ordine di preferenza ciascun concorrente intese concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottonotati candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Leggio Antonino: Roccella Ionica, 1ª sede;
2) Trecroci Giuseppe: Villa S. Giovanni, frazione Cannitello;
3) Bombardieri Francesco: Caulonia, frazione Ursini;
4) Scordo Giuseppe: Africo Nuovo;
5) Demartino Amedeo: Gioiosa Ionica;
6) Ioculano Luigi: Gioia Tauro, 1ª condotta;
7) Oliva Pietro: Bova Marina;
8) Polimeni Ferdinando: Reggio Calabria, frazione Ortì;
9) Tenio Enrico: Melito Porto Salvo;
10) Arcà Ferdinando: Anoia;
11) Tripodi Gaetano: Serrata;
12) Alagna Domenico: Palizzi Centro;
13) Bosco Antonino: Ferruzzano;
14) Carteri Gino: Bruzzano Zeffirio, frazione Motticella;
15) Spinelli Francesco: Seminara, 2ª condotta;
16) Idone Rocco: Palizzi, frazione Pietrapennata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Calabria, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo di quest'ufficio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 30 ottobre 1973

Il medico provinciale: LANIA

(12679)

Nomina delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1970;

Considerato che delle sedi assegnate con decreto n. 2823 del 25 settembre 1973, sono rimaste vacanti, per mancata accettazione delle vincitrici le sedi di S. Pietro di Caridà, Scido, Canolo, Oppido Mamertina, frazione Messignadi e Careri C.;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica di quanto disposto con decreto n. 2823 del 25 settembre 1973;

Decreta:

Le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Marrapodi Aurelia: Roghudi;
2) Minniti Giuseppa: S. Pietro di Carità;
3) Anastasi Teresina: Scido;
4) Bruzzese M. Domenica: Canolo;
5) Sigilli M. Domenica: Oppido M., frazione Messignadi;
6) Romano Antonia: Careri centro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Calabria, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 5 novembre 1973

Il medico provinciale: LANIA

(12680)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1973, n. **24.**
Interventi straordinari in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 6 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la sollecita ripresa economica delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali, l'amministrazione regionale attua gli interventi di cui alla presente legge, in anticipazione delle provvidenze stabilite negli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Gli interventi di cui alla presente legge si applicano ai danni provocati da eventi atmosferici e calamitosi verificatisi dopo il 1° aprile 1972 e non vincolano le assegnazioni di spesa di competenza degli organi statali ai sensi degli articoli 4 e 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

La giunta regionale, dopo l'emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, autorizza gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario ad anticipare, agli aventi diritto, il contributo di cui all'art. 5, secondo comma, della legge stessa.

L'anticipazione è somministrata in base a nulla-osta dello ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, nel quadro delle disposizioni legislative statali vigenti in materia.

L'anticipazione è graduata in rapporto al danno subito e comunque non puo superare l'importo di L. 500.000 per ciascuna azienda.

E' a carico dell'amministrazione regionale l'intero interesse relativo all'anticipazione, durante il periodo, comunque non superiore a 24 mesi, tra la somministrazione del contributo e la sua effettiva erogazione sui fondi statali.

La liquidazione e l'erogazione del contributo sono disposte, a favore degli istituti e degli enti di cui al primo comma, in base ai documenti che comprovano l'avvenuto pagamento dell'anticipazione.

Art. 3.

L'amministrazione regionale, dopo l'emanazione dei decreti interministeriali richiamati nel precedente articolo, concede il concorso negli interessi, per la durata massima di 12 mesi, ai prestiti eseguiti, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario, in base alla quota di concorso negli interessi riscossa sui fondi statali, per le operazioni di cui al precedente comma, procedono nei confronti dell'amministrazione regionale al conguaglio degli interessi corrisposti dall'amministrazione stessa.

Art. 4.

I prestiti di cui al precedente articolo sono concessi con riferimento ad un importo massimo di lire 8 milioni per ciascuna azienda, con precedenza ai coltivatori diretti, ai coloni ed ai mezzadri.

Per i prestiti di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 28 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Per le garanzie sussidiarie del Fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e di cui all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, e la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1974 e successivi.

All'onere ricadente nell'anno 1972 si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa.

All'onere ricadente nell'anno 1973 si fa fronte mediante la riduzione, nel corrispondente stato di previsione della spesa, del fondo di cui al capitolo n. 1018 e degli stanziamenti di cui ai capitoli numeri 466, 672 e 994 nella rispettiva misura di 28, 100, 90 e 32 milioni di lire.

Negli stati di previsione della spesa dell'anno 1972 e dell'anno 1973 sarà istituito il capitolo n. 746, denominato « Interessi concernenti l'anticipazione del contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dei prestiti di cui agli articoli 5 e 7 della legge medesima, ai coltivatori diretti singoli ed associati ed ai conduttori delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali » e con la dotazione di lire 250 milioni. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al maggior onere di lire 250 milioni ricadente in ciascuno degli anni 1974 e successivi si farà fronte con parte del maggior gettito della tassa di circolazione regionale derivante dall'applicazione, a partire dal 1° gennaio 1974, dell'aliquota stabilita nell'art. 10, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, iscrivendo nei corrispondenti stati di previsione della spesa un apposito capitolo come sopra denominato.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 ottobre 1973

CALLERI DI SALA

(12542)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.